Il numero 1852 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 marzo e 16 giugno 1912, nn. 134 e 582, con le quali sono stabiliti i ruoli organici del personale del Corpo reale delle foreste;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 944, per la esecuzione delle su citate leggi;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 834, sull'istruzione forestale;

Visti i regolamenti 6 febbraio 1913, n. 212, e 18 agosto 1913, n. 1155, per l'esecuzione della legge sull'istruzione del personale tecnico e di custodia forestale;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, relativo ad economie nelle spese delle Amministrazioni dello Stato;

Riconosciuta la necessità di coprire i posti che sono o che si renderanno vacanti al 31 dicembre 1919 nei ruoli organici del personale tecnico e di custodia del Corpo reale delle foreste, affinchè questo sia in grado di fronteggiare i numerosi compiti che ad esso incombono nell'attuale momento, anche in vista dell'annessione al Regno di estesi territori montani;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per l'agricoltura è autorizzato a coprire, nel limite del 75 0[0, i posti che sono e che si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei ruoli del personale tecnico e del personale di custodia del Corpo reale delle foreste.

Art. 2.

I posti di cui al precedente articolo saranno conferiti in seguito ad esami di concorso, con le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1912, n. 834, e dai regolamenti 6 febbraio 1913, n. 212, e 18 agosto 1913, n. 1155, salvo che il limite massimo di età è elevato a 35 anni per i sottoispettori aggiunti ed anche per le guardie.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1812 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale del Ministero delle finanze, delle intendenze di finanza, degli uffici del lotto, delle imposte dirette, degli ispettori del registro, dei conservatori delle ipoteche, dei ricevitori del registro, dei bollatori e indicatori del registro, di custodia dei canali d'irrigazione appartenenti al patrimonio dello Stato e di custodia dei Tratturi sono apportate le variazioni risultanti dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, e relative annotazioni, annesse al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Nel ruolo del personale del Ministero delle finanze restano consolidati i posti aggiunti in soprannumero col decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736 e conseguente decreto Ministeriale 15 maggio 1917, numero 7901.

Fino a tanto che non saranno diversamente regolate, le promozioni di grado, saranno conferite in ogni caso, a scelta, in ordine di merito, ai funzionari del grado inferiore, senza riguardo all'anzianità.

Art. 2.

Con decreti del ministro delle finanze saranno stabilite le norme pel conferimento tanto dei posti già vacanti nei ruoli summentovati alla data della promulgazione del presente decreto, quanto di quelli che risulteranno vacanti per effetto della stessa.

I posti di 1° segretario e 1° ragioniere e gradi equiparati che risulteranno disponibili nei ruoli medesimi saranno conferiti in base alle norme di cui al decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, ma prescindendo dal numero degli anni di servizio prescritti dall'art. 5 del testo unico di leggi 22 novembre 1908, numero 695.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto, il quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Ministero delle finanze

Amministrazione centrale

GRADO	Organico attuale				Organico proposto				Variazioni	
	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.										
Direttori generali	—	12,700	7	88,900	—	12,700	7	88,900	—	—
Vice-direttori generali	—	11,600	11	127,600	—	11,600	11	127,600	—	—
Direttori capi di divisione	1ª	10,500	14	147,000	1ª	10,500	18	189,000	+ 4	+ 42,000
Id.	2ª	9,400	19	178,600	2ª	9,400	20	188,000	+ 1	+ 9,400
Capi sezione	1ª	8,300	28	232,400	1ª	8,300	30	249,000	+ 2	+ 16,600
Id.	2ª	7,200	24	172,800	2ª	7,200	27	194,400	+ 3	+ 21,600
Primi segretari	1ª	6,650	58	385,700	1ª	6,650	60	399,000	+ 2	+ 13,300
Id.	2ª	6,100	55	335,500	2ª	6,100	62	378,200	+ 7	+ 42,700
Segretari	1ª	5,525	25	138,125	1ª	5,525	15	82,875	— 10	— 55,250
Id.	2ª	4,950	25	123,750	2ª	4,950	15	74,250	— 10	— 49,500
Id.	3ª	4,375	25	109,375	3ª	4,375	14	61,250	— 11	— 48,125
Id.	4ª	3,800	8	30,400	4ª	3,800	4	15,200	— 4	— 15,200
Carriera di ragioneria.										
Direttore capo di ragioneria	—	10,500	1	10,500	—	10,500	1	10,500	—	—
Direttori capi di divisione	—	9,400	7	65,800	—	9,400	8	75,200	+ 1	+ 9,400
Capi sezione	1ª	8,300	12	99,600	1ª	8,300	12	99,600	—	—
Id.	2ª	7,200	10	72,000	2ª	7,200	11	79,200	+ 1	+ 7,200
Primi ragionieri	1ª	6,650	20	133,000	1ª	6,650	22	146,300	+ 2	+ 13,300
Id.	2ª	6,100	21	128,100	2ª	6,100	23	140,300	+ 2	+ 12,200
Ragionieri	1ª	5,525	15	82,875	1ª	5,525	14	77,350	— 1	— 5,525
Id.	2ª	4,950	15	74,250	2ª	4,950	12	59,400	— 3	— 14,850
Id.	3ª	4,375	13	56,875	3ª	4,375	8	35,000	— 5	— 21,875
Id.	4ª	3,800	4	15,200	4ª	3,800	2	7,600	— 2	— 7,600
Carriera d'ordine.										
Archivisti capi	—	6,100	16	97,600	—	6,100	18	109,800	+ 2	+ 12,000
Archivisti	1ª	5,525	64	353,600	1ª	5,525	68	375,700	+ 4	+ 22,100
Id.	2ª	4,950	49	242,550	2ª	4,950	53	262,350	+ 4	+ 19,800
Applicati	1ª	4,375	100	437,500	1ª	4,375	100	437,500	—	—
Id.	2ª	3,800	71	269,800	2ª	3,800	65	247,000	— 6	— 22,800
Id.	3ª	3,150	27	85,050	3ª	3,150	15	47,250	— 12	— 37,800
			744	4,294,450			715	4,257,725	— 29	— 36,725

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Tabella B.

Ministero delle finanze

Personale delle Intendenze di finanza.

GRADO	Organico attuale				Organico proposto				Variazioni	
	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.										
Ispettori	Unica	10,500	2	21,000	Unica	10,500	5	52,500	+ 3	+ 31,500
Intendenti (1)	1ª	10,500	23	241,500	1ª	10,500	37	388,500	+ 14	+ 147,000
Id.	2ª	9,400	46	432,400	2ª	9,400	32	300,800	— 14	— 131,000
Vice intendenti	1ª	8,300	38	315,400	1ª	8,300	50	415,000	+ 12	+ 99,600
Id.	2ª	7,200	38	273,600	2ª	7,200	40	288,000	+ 2	+ 14,400
Primi segretari	1ª	6,650	128	851,200	1ª	6,650	200	1,330,000	+ 72	+ 478 800
Id.	2ª	6,100	127	774,700	2ª	6,100	160	976,000	+ 33	+ 201,300
Segretari	1ª	5,525	141	779,025	1ª	5,525	110	607,750	— 31	— 171,275
Id.	2ª	4,950	141	697,950	2ª	4,950	90	445,500	— 51	— 252,450
Id.	3ª	4,375	141	616,875	3ª	4,375	75	328,125	— 66	— 288,750
Id.	4ª	3,800	47	178,600	4ª	3,800	25	95,000	— 22	— 83,600
Volontari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carriera d'ordine.										
Archivisti capi	Unica	6,100	8	48,800	Unica	6,100	20	122,000	+ 12	+ 73,200
Archivisti	1ª	5,525	75	414,375	1ª	5,525	120	663,000	+ 45	+ 248,625
Id.	2ª	4,950	42	207,900	2ª	4,950	80	396,000	+ 38	+ 188,100
Applicati	1ª	4,375	236	1,032,500	1ª	4,375	215	940,625	— 21	— 91,875
Id.	2ª	3,800	236	896,800	2ª	3,800	165	627,000	— 71	— 269,800
Id.	3ª	3,150	235	740,250	3ª	3,150	130	409,500	— 105	— 330,750
Personale subalterno.										
Uscieri capi	—	—	—	—	—	3,540	20	70,800	+ 20	+ 70,800
Uscieri	1ª	3,280	90	295,200	1ª	3,280	115	377,200	+ 25	+ 82,000
Id.	2ª	3,020	80	241,600	2ª	3,020	105	317,100	+ 25	+ 75,500
Id.	3ª	2,760	80	220,800	3ª	2,760	50	138,000	— 30	— 82,800
			1,954	9,280,475			1,844	9,288,400	— 110	+ 7,925

(1) Agli intendenti delle sedi di maggiore o speciale importanza da determinarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio d'amministrazione, è assegnata una indennità di carica da lire 600 a lire 1200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Tabella C.

Ministero delle finanze

Personale degli uffici del lotto presso le Intendenze di finanza.

GRADO	Organico attuale				Organico proposto				Variazioni	
	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.										
Direttori	1ª	9,400	5	47,000	1ª	9,400	5	47,000	—	—
Id.	2ª	8,300	3	24,900	2ª	8,300	3	24,900	—	—
Primi segretari	1ª	7,200	3	21,600	1ª	7,200	5	36,000	+ 2	+ 14,400
Id.	2ª	6,650	5	33,250	2ª	6,650	5	33,250	—	—
Id.	3ª	6,100	4	24,400	3ª	6,100	4	24,400	—	—
Segretari	1ª	5,525	5	27,625	1ª	5,525	6	33,150	+ 1	+ 5,525
Id.	2ª	4,950	5	24,750	2ª	4,950	4	19,800	— 1	— 4,950
Id.	3ª	4,375	4	17,500	3ª	4,375	3	13,125	— 1	— 4,375
Id.	4ª	3,800	4	15,200	4ª	3,800	2	7,600	— 2	— 7,600
Volontari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carriera di ragioneria.										
Primi ragionieri	1ª	7,200	3	21,600	1ª	7,200	8	57,600	+ 5	+ 36,000
Id.	2ª	6,650	5	33,200	2ª	6,650	6	39,900	+ 1	+ 6,650
Id.	3ª	6,100	8	48,800	3ª	6,100	4	24,400	— 4	— 24,400
Ragionieri	1ª	5,525	8	44,200	1ª	5,525	10	55,250	+ 2	+ 11,050
Id.	2ª	4,950	8	39,600	2ª	4,950	7	34,650	— 1	— 4,950
Id.	3ª	4,375	7	30,625	3ª	4,375	5	21,875	— 2	— 8,750
Id.	4ª	3,800	7	26,600	4ª	3,800	4	15,200	— 3	— 11,400
Volontari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carriera di verificazione.										
Commissari capi	—	—	—	—	—	6,650	8	53,200	+ 8	+ 53,200
Commissari	1ª	6,650	5	33,250	—	—	—	—	— 5	— 33,250
Id.	2ª	6,100	10	61,000	1ª	6,100	22	134,200	+ 12	+ 73,200
Id.	3ª	5,525	10	55,250	2ª	5,525	18	99,450	+ 8	+ 44,200
Commissari aggiunti	Unica	4,950	25	123,750	3ª	4,950	15	74,250	— 10	— 49,500
Ufficiali	1ª	4,375	22	96,250	1ª	4,375	23	100,625	+ 1	+ 4,375
Id.	2ª	4,030	15	60,450	2ª	4,030	16	64,480	+ 1	+ 4,030
Id.	3ª	3,540	8	28,320	3ª	3,540	6	21,240	— 2	— 7,080
Scrivane (1)	—	—	38	90,000	—	—	—	—	— 38	— 90,000
Personale subalterno.										
Uscieri	1ª	3,020	20	60,400	1ª	3,280	20	65,600	—	+ 5,200
Id.	2ª	—	—	—	2ª	3,020	8	24,160	+ 8	+ 24,160
Inservienti	—	2,760	8	22,080	—	—	—	—	— 8	— 22,080
			245	1,111,650			217	1,125,305	— 28	+ 13,655

(1) Categoria che si sopprime. Le attuali scrivane assunte in base alla legge 13 aprile 1911, n. 370, e al relativo regolamento saranno nominate « Applicate alle scritture » secondo l'ordine di graduatoria fra loro, che sarà determinata con norme da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze. Esse saranno collocate, ad ogni effetto, nel ruolo degli ufficiali che assumerà pertanto la denominazione « Ufficiali e applicate alle scritture ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Tabella II.

Ministero delle finanze

Ruolo organico dei bollatori ed indicatori del registro.

GRADO	Organico attuale				Organico proposto				Variazioni	
	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Bollatori ed indicatori	1ª	4,375	10	43,750	1ª	4,375	15	65,625	+ 5	+ 21,875
Id.	2ª	4,030	12	48,360	2ª	4,030	13	52,390	+ 1	+ 4,030
Id.	3ª	3,670	14	51,380	3ª	3,670	12	44,040	— 2	— 7,340
Id.	4ª	3,280	14	45,920	4ª	3,280	10	32,800	— 4	— 13,120
			50	189,410			50	194,855	—	+ 5,445

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Tabella I.

Ministero delle finanze

Personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

GRADO	Organico attuale				GRADO	Organico proposto				Variazioni	
	Classe	Stipendio	Numero	Spesa		Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Custodi capi . . .	1ª	3,540	5	17,700	Assistenti idraulici . .	1ª	3,540	8	28,320	+ 3	+ 10,620
Id. . . .	2ª	3,150	5	15,750	Id. . .	2ª	3,150	7	22,050	+ 2	+ 6,300
Custodi	1ª	2,760	21	57,960	Custodi	1ª	2,760	60	165,600	+ 39	+ 107,640
Id.	2ª	2,565	35	89,775	Id.	2ª	2,565	50	128,250	+ 15	+ 38,475
Id.	3ª	2,370	37	87,690	Id.	3ª	2,370	40	94,800	+ 3	+ 7,110
Guardiani	—	2,100	69	145,590	Guardiani.	—	—	—	—	— 69	— 145,590
			172	414,465				165	439,020	— 7	+ 24,555

Personale di custodia dei Tratturi.

GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	GRADO	Classe	Stipendio	Numero	Spesa	Numero	Spesa
Brigadieri	—	2,110	7	14,770	Brigadieri	—	2,110	13	27,430	+ 6	+ 12,660
Guardie	—	1,980	54	106,920	Guardie	—	1,980	48	95,040	— 6	— 11,880
			61	121,690				61	122,470	—	+ 780

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il numero 1854 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina, della grazia e giustizia, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione delle domande di opzione da parte degli agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato per il trattamento di pensione in base al testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato 22 aprile 1909, n. 229, e di cui al primo comma dell'articolo 294 aggiunto al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, è prorogato a tutto il 6 marzo 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — TEDESCO — SECHI — MORTARA — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1860 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per lo studio e la trattazione delle questioni relative alla esecuzione dei trattati firmati a Versailles il 20 giugno 1919 e a Saint-Germain en Laye il 10 settembre 1919, nonchè alla esecuzione di quegli altri trattati che saranno conclusi con gli altri Stati nemici, e per le opportune proposte durante l'attuale periodo di preparazione, è istituita presso la Delegazione italiana al Congresso della pace a Parigi una Commissione composta nel modo seguente:

Scialoja prof. avv. Vittorio, senatore del Regno, delegato plenipotenziario alla Conferenza della pace, presidente.

Ferraris dott. Maggiorino, senatore del Regno, delegato plenipotenziario alla Conferenza della pace, vice presidente.

De Martino nobile Giacomo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, segretario generale del Ministero degli affari esteri.

D'Amelio avv Mariano, consigliere di Corte di cassazione, membro della Commissione delle riparazioni.

Cavallero Ugo, brigadiere generale, rappresentante militare permanente al Consiglio supremo di guerra.

Pagliano prof. avv. Emilio, capo di Gabinetto del presidente della Delegazione italiana al Congresso della pace in Parigi.

Art. 2.

Quando fosse utile sentire il parere di persona specialmente versata su una o più questioni, ma estranea alla Commissione, il presidente, d'accordo con la Commissione stessa, potrà richiederla d'assistere ad una o più sedute.

Art. 3.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza: a parità di voti, il voto del presidente è prevalente.

Il verbale e gli atti della Commissione saranno firmati dal presidente.

La Commissione determinerà le norme regolamentari che crederà convenienti per l'andamento delle sue deliberazioni.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1861 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Con i poteri conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della guerra, della marina, della assistenza militare e pensioni di guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 4 e all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, sono sostituite le disposizioni seguenti:

all'art. 4 primo comma: Il contributo di cui all'articolo 1 viene corrisposto agli Istituti indicati negli articoli precedenti nella misura massima di lire dieci per ogni giornata di presenza.

all'art. 5, il contributo è a carico del Ministero

dell'interno, nel cui bilancio saranno stanziati i fondi occorrenti, nella misura massima di lire 2.000.000 per ogni esercizio finanziario.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte nei diversi bilanci le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI — DA COMO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 agosto 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mordano (Bologna).

SIRE!

Nel maggio 1915, avendo la Giunta provinciale amministrativa di Bologna approvato l'abolizione del riparto dei consiglieri per frazione nel comune di Mordano, quindici di essi, compreso il sindaco, sopra venti assegnati, presentarono le dimissioni.

Trovandosi perciò l'Amministrazione municipale nella impossibilità di funzionare, il prefetto dovette incaricare un suo commissario della provvisoria gestione della civica azienda.

Considerato che per il divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, numero 757, non è possibile indire a breve scadenza le elezioni onde costituire la normale rappresentanza, mentre d'altra parte occorrono all'amministratore straordinario i più ampi poteri, di cui all'articolo 324 della legge comunale e provinciale, allo scopo di porlo in grado di provvedere alla sistemazione generale dell'ente ed in particolare alla contrattazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, rendesi necessario lo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in regio il commissario prefettizio.

A ciò provvede, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 corrente l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mordano, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Giulio Cavazza, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 5

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa del colera nel bacino del Mar Nero e del Mare d'Azow;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 606;

Decreta:

Le provenienze dai porti del Mar Nero, non compresi nell'ordinanza di sanità marittima numero 20 del 1911 e quelle dai porti del Mare d'Azow sono sottoposte alle disposizioni contro il colera contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 13 ottobre 1919.

Pel ministro: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Casalnoceto, in provincia di Alessandria, e di Cappelle, in provincia di Teramo, è stato con decreti dell'11 ottobre esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 16 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.24	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.98	—

Corso medio dei cambi

del giorno 16 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio)

Parigi 116,25 — Londra 42,59 — Svizzera 181,74 — New York 10,19 — Oro 168,86.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 11).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	4-306	59 50	Ciampaglia Aconzio fu *Antonio*, dom. a Montelapiana (Chieti)	Ciampaglia Aconzio fu *Ascanio*, ecc., come contro
»	73-838	24 50	Giustapace *Matilde* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Gbioni Maria di Rodolfo, ved. di Giustapace Giuseppe, dom. a Monticello (Como)	Giustapace *Clotilde* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	734-39	17.50	Giustapace Ercole e *Matilde* fu Giuseppe, ecc., come sopra	Giustapace Ercole e *Clotilde* fu Giuseppe, ecc come contro
Cons 5 %	41378	200 —	Rapisarda *Carmela* fu Vincenzo, nubile, domiciliata a Linguaglossa (Catania)	Rapisarda *Maria-Concetta-Carmela* fu Vincenzo, ecc., come contro
3 50 0/0 ex 3,75 0/0	423033 436914 44:058	1750 — 245 — 115 50	Bossi Pasqual , *Pierina*, *Eufemio* ed Adelaide di Vittore, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura del detto Bossi Vittore, nel ventennio dal giorno della nascita del detto Bossi Eufemio, dom. in Galliate (Novara)	Bossi Pasquale, *Enrichetta-Pierina*, *Ignazio-Eufemio*, ed Adelaide di Vittore, ecc., come contro
»	675531	105 —	Bossi Pasquale, *Pierina*, *Eufemio* ed Adelaide fu Vittore, minori, sotto la patria potestà della Appendino Domenica fu Giacomo, ved. Bossi, dom. in Galliate (Novara)	Bossi Pasquale, *Enrichetta-Pierina*, *Ignazio Eufemio* ed Adelaide, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto [illegible], n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 settembre [illegible]

(Elenco n. 12).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	525713	52 50	Barolo *Ernesto* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Fattini Ernesto, dom. a Borgonovo, frazione di Bardonecchia (Torino)	Barolo *Giovanni Battista Ernesto* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	8876.7	105 —	*Rastelli* Medardo di Pietro dom. a Santo Stefano, frazione del comune di Ventotene (Napoli), vincolata	*Rastello*, ecc, come contro
»	718405	35 —	*Ferrari* Anna di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli	*Ferraro*, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	57612	1250 —	*Nicoletta* Francesca Metilde di Michele, nubile, dom. a Genova	*Cipollina Nicoletta* Francesca Metilde, nubile, dom. a Genova

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto [illegible], n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3079 della *Gazzetta ufficiale* n. 245 in data 15 ottobre 1919 « elenco smarrimento certificati, 1ª pubblicazione » sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

1° Alla 2ª intestazione di detto elenco n. 585584 Tellatin Arrigo ed Attilio, ecc., il casato della madre deve dire FOLLANO anzichè FOFFANO come è stato pubblicato in detta *Gazzetta*.

2° Alla 11ª intestazione n. 36911 - Beneficio arcipretale di S. TOMMASO, deve dire S. TOMASO.

2° AVVISO.

Il signor Fabrizi Giuseppe di Isidoro, quale amministratore dell'Opera e Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Petrognano, frazione del comune di Spoleto (Perugia) sotto il titolo San Michele Arcangelo o Sant'Angelo, dom. elettivamente in Spoleto, nello studio legale dell'avv. Carlo Gismondi, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Santolini della pretura di Foligno, il 25 aprile 1919 ha diffidato il signor Befani Igino, residente e domiciliato in Trevi (Perugia), a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati nominativi cons. 3 0/0 n. 23332 di L. 3; n. 35784 di L. 3, e cons. 3,50 0/0 n. 25523 di L. 31,50, n. 116162 di L. 213,50, e n. 112702 di L. 105, tutti intestati alla predetta Chiesa o Sagrestia, e dei quali il signor Fabrizi si dichiara spossessato.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

SI NOTIFICA:

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, senza che siano intervenute regolari opposizioni, i predetti certificati saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli stessi, pervenuta dal signor Fabrizi Giuseppe.

Roma, 31 maggio 1919.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 13 luglio 1919:

Lutri Giuseppe, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi due a decorrere dal 1° luglio stesso.

Con R. decreto del 20 luglio 1919:

Donato Gaetano, primo agente di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi due a decorrere dal 1° luglio stesso.

Con R. decreto 27 luglio 1919:

Allavena Antonio, applicato di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di altri due mesi a decorrere dal 1° agosto 1919.

Savini Michelangelo, agente superiore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato confermato in aspettativa, per infermità, per la durata di un'altro anno a decorrere dal 1° giugno 1919.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

La Missione georgiana. — Iermattina, alla Consulta, in assenza di S. E. il ministro degli affari esteri, la Missione venne ricevuta da S. E. il sottosegretario di Stato, conte Sforza.

La presentazione dei singoli componenti di essa venne fatta dal maggiore conte di Carpineto, nostro addetto militare a Tiflis.

La Missione si tratterrà a Roma parecchi giorni, proseguendo, poscia per Milano e Torino.

Partenza di Sir Rennel Rood. — Ieri è partito per San Rossore, ove si fermerà alcuni giorni, ospite di S. M. il Re d'Italia, l'ex-ambasciatore inglese, Sir Rennel Rood, con la consorte e la figlia.

Alla stazione erano ad ossequiarlo le LL. EE. i ministri della guerra, dell'istruzione, del tesoro, dell'agricoltura; i sottosegretari di Stato onorevoli Sforza e Theodoli; gli ambasciatori di Francia, Spagna e Belgio e il sindaco on. Apolloni, che salutò l'insigne diplomatico a nome di Roma.

Intervenne pure una rappresentanza di mutilati di guerra, dell'Ospedale Regina Margherita.

Per gli invalidi di guerra. — La conferenza interalleata ha chiuso ieri i suoi lavori, svoltisi efficacemente in numerose riunioni. Alla unanimità venne fissata Bruxelles quale sede della prossima conferenza.

Iersera il Comitato organizzatore della conferenza ha offerto un banchetto d'onore ai convenuti. Vi intervennero le LL. EE. i ministri ammiraglio Sechi e generale Albricci, il generale Diaz e le altre cospicue personalità.

L'Olanda e l'aviazione italiana. — Un comunicato della *Agenzia Stefani* reca:

« Alcuni giornali belgi hanno recentemente pubblicato la notizia che il Governo italiano avrebbe fornito all'Olanda apparecchi aviatori per l'importo di otto milioni.

Ciò è inesatto. In seguito alla partecipazione della industria italiana alla Esposizione d'aeronautica ad Amsterdam il Governo olandese ha iniziato direttamente trattative con ditte private italiane.

Si tratta quindi di apparecchi per uso civile, la cui fornitura non esula dalla sfera delle private contrattazioni a cui il R. Governo è pertanto estraneo ».

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 15. — Un telegramma giunto all'*Agenzia Reuter* da Omsk dice che il comando delle truppe alleate a Wladivostok ha intimato alle truppe russe di sgombrare la fortezza.

Il comando russo ha domandato istruzioni in proposito all'ammiraglio Koltchak ed ha ricevuto ordine da questi di non aderire alla domanda che avrebbe costituito una violazione della sovranità dello stato russo.

Il Comando alleato non ha insistito sulla sua domanda.

PARIGI, 16. — Il Consiglio supremo si è riunito oggi. Vi è intervenuto il colonnello Clarke che è stato incaricato di una missione a Budapest per studiare sul posto le condizioni della politica interna ungherese.

LONDRA, 16. — Il corrispondente del *Times* da Turkestan orientale telegrafa in data 12 corrente:

Il generale Annenkoff ha circondato completamente l'esercito rosso del Turkestan orientale che è il più importante dei tre eserciti bolscevichi ad est della regione del Caspio.

Il numero dei prigionieri rossi è di circa 33.000.

STOCCOLMA, 16. — Secondo il *Russkain Jien* il generale Denikin ha riconosciuto i polacchi come alleati e si è dichiarato d'accordo col generale Petliura per la costituzione insieme con polacchi di un saldo fronte contro i bolscevichi.

STOCCOLMA, 16. — Si ha da Reval che l'armata del nord-ovest si trova ora davanti a Gatcina, della quale si attende la caduta immediata.

Per il principio di novembre al più tardi è attesa la caduta di Pietrogrado.

WASHINGTON, 16. — Il presidente Wilson ha passato una giornata soddisfacente.

LONDRA, 16. — Secondo notizie da Washington l'ambasciatore d'Italia avrebbe comunicato a Lansing le basi proposte da Tittoni per una soluzione della questione di Fiume.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.